



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

- Sezione:** **Libertà di pensiero, coscienza e religione** - Libertà religiosa individuale
- Titolo:** *Processo canonico di nullità matrimoniale e diritto di difesa quale limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica*
- Autore:** **MARCO CANONICO**
- Sentenza di riferimento:** Corte europea dei diritti dell'uomo, Decisione del 20 luglio 2001, Pellegrini c. Italia (ricorso n. 30882/96)
- Parametro convenzionale:** art. 6 CEDU
- Parole chiave:** matrimonio religioso; nullità; processo canonico; diritto di difesa; efficacia civile sentenza ecclesiastica

1. La situazione normativa

Il Concordato stipulato nel 1929 fra Italia e Santa Sede prevedeva all'art. 34 la possibilità che il matrimonio celebrato in forma canonica conseguisse effetti civili in virtù della trascrizione nei registri di stato civile. Si stabiliva altresì che la giurisdizione in ordine alla validità di tali matrimoni canonici trascritti, cosiddetti concordatari, fosse riservata alla giurisdizione ecclesiastica e le relative sentenze potessero ottenere riconoscimento nell'ordinamento statale.

L'Accordo di Villa Madama del 1984 ribadisce simili previsioni introducendo tuttavia, ai fini dell'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la necessità di una sorta di giudizio di delibazione, analogo al procedimento all'epoca necessario per il riconoscimento delle sentenze straniere. Alla luce della nuova normativa pattizia, sollecitata dalle innovazioni introdotte dalla sentenza n. 18/82 della Corte Costituzionale italiana, la Corte d'Appello chiamata a valutare l'attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica è tenuta a verificare la sussistenza di una serie di requisiti, fra i quali figura il rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio nel processo canonico. L'art. 8.2, lett. b, dell'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, richiede infatti da parte della giurisdizione statale l'accertamento "*che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano*". La disposizione in questione non pretende evidentemente il rispetto in sede processuale canonica delle prescrizioni imposte dalla normativa processuale civile, ciò che urterebbe con l'indipendenza e la sovranità espressamente riconosciute all'ordinamento canonico, ma richiede semplicemente



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

l'osservanza in concreto delle garanzie imposte a tutela del contraddittorio, a prescindere dalle forme e modalità in cui ciò si realizzi. In altri termini, ciò che interessa è che effettivamente le parti abbiano avuto la possibilità di difendersi in maniera adeguata nel corso del processo canonico, anche se poi, come è naturale, il procedimento assume forme non del tutto coincidenti nei due ordinamenti e le caratteristiche procedurali del giudizio ecclesiastico presentano innegabili peculiarità, anche in ragione della particolare natura e delle specifiche finalità dell'ordinamento canonico.

Va comunque tenuto presente che le differenze esistenti fra il modello processuale civile e quello canonico di per se stesse non impediscono il riconoscimento delle pronunce dei tribunali ecclesiastici, il quale infatti è stato espressamente previsto in sede concordataria, laddove anzi è stato anche precisato che in sede di deliberazione di tali sentenze *"si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo, che in esso ha avuto origine"* (n. 4, lett. b, Prot. add. all'Accordo di Villa Madama).

Resta inteso che, a prescindere dalle differenze formali, ove si riscontri che in concreto una o entrambe le parti non abbiano avuto la possibilità di difendersi in maniera adeguata dinanzi alla giurisdizione ecclesiastica, nel rispetto delle esigenze che al riguardo l'ordinamento statale reputa essenziali ed inderogabili per poter far valere le proprie ragioni in giudizio, la pronuncia canonica non potrà trovare ingresso in sede civile per contrasto con un'esigenza che la Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza n. 18/82, ha qualificato addirittura principio supremo.

In tale quadro generale si inserisce la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. La vicenda processuale oggetto della pronuncia

La vicenda trae origine dal ricorso di una donna, M.G.P., che nel 1962 aveva contratto matrimonio in forma canonica, il cui atto era stato trascritto nei registri di stato civile per il conseguimento degli effetti civili secondo le previsioni concordatarie. Nel 1987 la signora aveva chiesto al Tribunale di Roma di autorizzare la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza del 2 ottobre 1990, nella quale veniva imposto a carico del marito l'obbligo di mantenimento a favore della moglie nella misura di lire 300.000 mensili.

Il 20 novembre 1987 la P. veniva citata a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma *"per rispondere alle domande nel caso P.-G. matrimoniale"*. La convenuta, a suo dire senza sapere le ragioni per le quali era stata convocata, si presentava personalmente, senza assistenza di difensore, dinanzi alla giurisdizione canonica. All'udienza le veniva comunicato che il marito aveva introdotto il procedimento invocando la dichiarazione di nullità del matrimonio sul presupposto della ritenuta sussistenza dell'impedimento di consanguineità fra i coniugi, essendo cugini la madre della donna ed il padre dell'uomo. La donna veniva quindi interrogata, ed in tale sede ella ammetteva la sussistenza del rapporto di consanguineità dichiarando di non sapere se, all'epoca delle nozze, fosse stata chiesta all'autorità ecclesiastica la dispensa da tale impedimento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Adottata la procedura abbreviata prevista dal can. 1686 del Codice di Diritto canonico per le ipotesi in cui documentalmente risulti la sussistenza di un impedimento dirimente (*"Recepta petitione ad normam can. 1677 proposita, Vicarius iudicialis vel iudex ad ipso designatus potest, praetermissis sollemnitatibus ordinarii processus sed citatis partibus et cum interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet de existentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de defectu validi mandati procuratoris"*), con sentenza 10 dicembre 1987 il Tribunale Ecclesiastico adito dichiarava la nullità del matrimonio in questione.

La donna, alla quale veniva notificata la sola parte dispositiva della decisione, per giunta riportante una erronea data di pronuncia (6 novembre 1987), impugnava detto provvedimento dinanzi al Tribunale della Rota Romana, lamentando di non avere ricevuto copia della censurata sentenza, di essere stata convocata in epoca successiva alla risultante data della deliberazione, di avere subito una lesione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio per essere stata convocata dinanzi al Tribunale Ecclesiastico senza essere informata dei motivi posti a sostegno della domanda avanzata da controparte, con la conseguenza di non aver potuto approntare idonea attività difensiva e di non aver avuto la possibilità di rivolgersi ad un avvocato.

In pendenza dell'impugnazione il Tribunale Ecclesiastico di prima istanza notificava alle parti che la data di deliberazione e pubblicazione della sentenza era il 10 dicembre 1987 e non, come erroneamente indicato nella precedente comunicazione, il 6 novembre 1987.

Nel giudizio di impugnazione la donna, ancora priva di assistenza tecnica, veniva convocata per essere ascoltata e successivamente la medesima presentava proprie osservazioni a difesa nel termine stabilito dal Tribunale.

Con sentenza 13 aprile 1988, depositata il successivo 10 maggio, la Rota Romana confermava la pronuncia di nullità del vincolo per impedimento di consanguineità.

Alla donna veniva notificata la parte dispositiva della decisione, con reiezione della richiesta di costei di ottenere copia integrale del provvedimento.

La sentenza, esecutiva per l'ordinamento canonico e dichiarata tale dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, veniva dal marito sottoposta al vaglio della Corte d'Appello di Firenze al fine di far conseguire alla stessa efficacia civile attraverso il cd. giudizio di delibazione, ai sensi dell'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121.

La donna, regolarmente citata, si costituiva in detto procedimento avanzando eccezioni in relazione all'avvenuta violazione del suo diritto di difesa nel procedimento dinanzi alla giurisdizione ecclesiastica. In particolare, lamentava la mancata notifica di copia dell'atto introduttivo del processo canonico e l'impossibilità di esaminare i documenti prodotti e le stesse osservazioni del Difensore del vincolo, sostenendo per tali ragioni la necessaria riapertura del procedimento canonico ed opponendosi pertanto alla declaratoria di efficacia civile della sentenza di nullità. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse stata attribuita efficacia civile alla pronuncia canonica, la convenuta chiedeva che l'ex coniuge fosse condannato a corrisponderle assegno mensile di mantenimento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Con sentenza 8 novembre 1991, pubblicata il 10 marzo 1992, la Corte d'Appello di Firenze dichiarava l'esecutività della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale nell'ordinamento italiano, reputando che la facoltà della donna di rispondere alle domande nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Tribunale ecclesiastico di prima istanza fosse sufficiente a garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Il Giudice italiano riteneva altresì che la medesima parte aveva liberamente scelto di impugnare la sentenza di primo grado dinanzi al Tribunale della Rota Romana anziché dinanzi al Tribunale ordinario di appello ed era stata comunque in grado di esercitare le proprie facoltà difensive nei processi ecclesiastici *"a prescindere dalla peculiarità del procedimento ai sensi del diritto canonico"*. Quanto alla domanda di condanna dell'attore al mantenimento, l'adita Corte d'Appello rilevava la propria incompetenza per una pronuncia avente ad oggetto una statuizione di carattere permanente, mentre ravvisava comunque un difetto di prova del requisito della sussistenza dello stato di bisogno per poter addivenire ad una condanna al mantenimento provvisorio contemplato dalle previsioni concordatarie.

Avverso detta sentenza la donna ricorreva in Cassazione censurando l'avvenuta violazione del suo diritto di difesa nel processo canonico e l'omessa considerazione, da parte del giudice della deliberazione, di una serie di caratteristiche da lei ravvisate esistenti nel procedimento ecclesiastico: che le parti possano non essere rappresentate da un avvocato; che la parte convenuta non venga inizialmente informata dei motivi dedotti da parte attrice a sostegno della domanda di nullità; che il Difensore del vincolo non sia obbligato ad interporre appello; che l'impugnazione debba essere proposta personalmente dalla parte e non dal suo avvocato; che il giudice ecclesiastico non goda di effettiva autonomia. La ricorrente lamentava altresì la mancata informazione, da parte del tribunale ecclesiastico, circa la possibilità della parte di essere assistita da un avvocato nel processo canonico, oltre a criticare l'eccessiva rapidità di tale procedimento. Sosteneva ancora la mancata considerazione degli atti del processo canonico da parte della Corte d'Appello, i quali potevano contenere prove a favore della donna, nonché l'avvenuta dimostrazione, da parte sua, delle disagiate condizioni economiche quale presupposto per il reclamato mantenimento.

Nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la P. chiedeva al Tribunale Ecclesiastico il rilascio di copia dei documenti relativi al processo canonico, ma l'istanza veniva rigettata con la motivazione che le parti possono ottenere solo copia della decisione finale.

Con sentenza 10 marzo-21 giugno 1995 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso della donna, ritenendo rispettato nel giudizio canonico il principio del contraddittorio ed osservando che la presenza del difensore della parte privata, pur non imposta dal Diritto canonico, rientra comunque nelle facoltà riconosciute ai soggetti del processo. Il Giudice di legittimità ravvisava inoltre che l'aver avuto poco tempo per la preparazione della difesa all'epoca dell'evocazione in giudizio non costituiva una lesione del diritto di difesa della donna, la quale del resto non aveva rappresentato di necessitare a tal fine di un periodo più ampio di quello effettivamente concesso. Quanto alla disattesa richiesta di mantenimento, la Cassazione sottolineava come la Corte d'Appello non avrebbe potuto decidere altrimenti, per l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della provvidenza in forma permanente e per la mancata dimostrazione dello stato di bisogno, presupposto necessario per il riconoscimento del mantenimento in via provvisoria.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Nel contempo, a far data dal mese di giugno 1992 l'ex marito aveva cessato di corrispondere l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione personale dei coniugi, ragione per cui la donna aveva promosso una procedura esecutiva a carico dell'obbligato, nei riguardi della quale l'uomo proponeva opposizione, che veniva accolta dal Tribunale di Viterbo con sentenza 14 luglio 1999, nella quale si statuiva il venir meno dell'obbligo di mantenimento a carico dell'ex marito in virtù della riconosciuta nullità del matrimonio.

La P. non impugnava detta pronuncia, addivenendo il 19 giugno 2000 ad un accordo con l'ex marito.

3. Il ricorso alla Corte europea

Di fronte al rigetto delle proprie doglianze in seno all'ordinamento statale, la donna si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'articolo 6 della Convenzione per il fatto che i giudici italiani abbiano attribuito efficacia civile alla sentenza canonica di nullità matrimoniale, sebbene scaturita a suo parere da un procedimento nel corso del quale sarebbe stato violato il suo diritto di difesa.

La ricorrente sostiene che nel processo matrimoniale canonico che la vedeva parte convenuta non sia stata portata a conoscenza, prima del suo interrogatorio, del contenuto dell'atto introduttivo e dei motivi addotti nello stesso a fondamento della domanda di nullità del vincolo, né sia informata della possibilità di essere difesa da un avvocato, con conseguente impossibilità di predisporre adeguata attività difensiva ed irrimediabile compromissione delle relative facoltà, situazione che doveva impedire alla Corte d'Appello italiana il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Era stata anche preclusa la possibilità di produrre nel giudizio di delibazione gli atti del processo canonico, nel quale erano state assunte anche prove testimoniali, per il rifiuto del Tribunale Ecclesiastico a rilasciarne copia. Infine la P. lamenta l'illegittimo rigetto da parte del Giudice italiano della sua domanda di mantenimento, sostenendo l'avvenuta dimostrazione in forma documentale dello stato di bisogno.

Il governo italiano difende l'operato degli organi giurisdizionali statali, asserendo la mancata violazione dei diritti e delle facoltà difensive della ricorrente nel caso di specie. Viene in tale ottica sottolineato che la magistratura italiana ha esaminato tutte le censure sollevate dalla ricorrente, giungendo alla conclusione che in realtà non si fosse verificata la lamentata violazione del diritto di difesa nel procedimento canonico. Il matrimonio poi era stato dichiarato nullo sulla base di elementi di fatto oggettivi, ovvero l'esistenza di rapporto di consanguineità fra le parti, dimostrato da documenti e neppure contestato dalla donna. In simile contesto la circostanza che costei non fosse stata informata del motivo della citazione a comparire dinanzi al Tribunale Ecclesiastico e non fosse assistita da un legale non aveva rilevanza, in quanto ella stessa aveva ammesso di conoscere l'esistenza del rapporto di consanguineità.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Nel corso del giudizio al Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa è stata concessa la facoltà di presentare proprie osservazioni scritte sugli aspetti del caso, alle quali ha poi replicato il governo italiano.

4. La decisione della Corte EDU

La Corte affronta la questione osservando preliminarmente che il ricorso trae origine da una dichiarazione di nullità matrimoniale pronunciata dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, poi dichiarata efficace agli effetti civili dagli organi giurisdizionali italiani. In realtà l'assunto da cui muove la Corte non è del tutto esatto, laddove confonde i tribunali dell'ordinamento canonico, avente valenza universale, con quelli del Vaticano come Stato, avente personalità e sovranità autonoma e distinta rispetto alla Chiesa cattolica. In ogni caso, anche se non riferito esattamente al soggetto da cui dipendono gli organi giudicanti di cui trattasi, risulta nella sostanza pertinente il rilievo della Corte secondo cui il Vaticano (*rectius*: la Chiesa cattolica) non abbia ratificato la Convenzione, con la conseguenza che non può essere oggetto di sindacato in questa sede l'operato dei tribunali ecclesiastici, non tenuti al rispetto della Convenzione stessa.

Oggetto di giudizio è piuttosto, come sottolineano i giudici di Strasburgo, l'attività degli organi giudiziari dello Stato italiano e le decisioni degli stessi che hanno reso efficace nell'ordinamento statale la pronuncia ecclesiastica. Il ricorso stesso è infatti proposto contro l'Italia, non contro il Vaticano o la Chiesa cattolica. A parere della Corte una valutazione del genere non è preclusa dal fatto che si tratti di delibare un provvedimento che promana da un ordinamento non tenuto al rispetto della Convenzione, in quanto lo Stato che ha ratificato la stessa non può esimersi dall'applicarla anche qualora si trovi di fronte ad una richiesta di esecuzione di decisione proveniente da un Paese che non è vincolato al rispetto di essa, e ciò vale soprattutto nell'ipotesi in cui la dichiarazione di esecutività può comportare effetti di notevole importanza per le parti interessate.

Riguardo alle decisioni della magistratura italiana la Corte accoglie le doglianze della ricorrente circa l'avvenuta violazione del diritto di difesa, reputando che i giudici italiani non abbiano considerato che la ricorrente non aveva avuto la possibilità di esaminare le prove di controparte, mentre il diritto al contraddittorio, che costituisce uno degli elementi necessari del processo ai sensi dell'articolo 6, § 1, richiede che ogni parte possa conoscere tutte le prove e le argomentazioni. Al riguardo la Corte richiama espressamente, *mutatis mutandis*, i precedenti casi *Lobo Machado c. Portogallo* e *Vermeulen c. Belgio*, Sentenze 20 febbraio 1996, *Raccolta delle sentenze e delle decisioni* 1996-I, pp. 206-07, § 31, e p. 234, § 33, rispettivamente, e *Mantovanelli c. Francia*, Sentenza del 18 marzo 1997, *Reports* 1997-II, p. 436, § 33.

Di fronte a tali esigenze per la Corte risulta irrilevante la circostanza che la nullità del matrimonio fosse stata dichiarata per un fatto obiettivo che parte convenuta non avrebbe in ogni caso potuto contestare, in quanto nell'assicurare la possibilità di visionare i documenti prodotti da controparte e



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

presentare osservazioni al riguardo è in gioco la credibilità del funzionamento della giustizia, fondata sull'opportunità dei contendenti di esprimere il proprio parere su ogni prova avversaria.

Considerazioni analoghe concernono la ritenuta mancata possibilità dell'assistenza tecnica a carico della ricorrente nel corso del processo canonico, eccezione che la Corte di Cassazione ha rigettato sul presupposto che l'interessata doveva essere a conoscenza della legge, mentre i giudici di Strasburgo ritengono che il tribunale ecclesiastico, nel convocare la donna senza indicarne le esatte ragioni, avrebbe almeno dovuto informarla della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Alla luce di tali rilievi la Corte europea ritiene che i giudici italiani, nel conferire efficacia civile alla decisione canonica, non abbiano rispettato il precetto dell'art. 6, § 1, della Convenzione che imponeva loro di verificare l'effettiva sussistenza di un processo rispondente ai canoni di detta disposizione nel procedimento svoltosi dinanzi ai tribunali ecclesiastici prima di renderne esecutiva in Italia la pronuncia.

Precedenti giurisprudenziali:

Corte eur. dir. uomo: 20 febbraio 1996, *Lobo Machado c. Portogallo*; 20 febbraio 1996, *Vermeulen c. Belgio*; 18 marzo 1997, *Mantovanelli c. Francia*.

Casi successivi:

Corte eur. dir. uomo: 20 ottobre 2009, *Lombardi Vallauri c. Italia*.

Riferimenti bibliografici:

BARTONE N., *Una sanzione che colpisce l'intera procedura canonica e concordataria*, in *Diritto e giustizia*, 32, 2001, p. 25-27.

BOTTA R., *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Corriere giuridico*, 2, 2002, 167-175.

BUONOMO F., *Condannata l'Italia che consente alla Sacra Rota di violare la difesa*, in *Diritto e giustizia*, 32, 2001, p. 16-18.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

CARDIA C., *Giurisdizione ecclesiastica e Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza Pellegrini c/ Italia)*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 215-235.

CARMIGNANI CARIDI S., *Il diritto di difesa nella giurisprudenza delle Corti europee*, in AA. VV., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 179-238.

COSTA J.P., *Osservazioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Pellegrini c. Italia*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 3, 2002, p. 435-440.

DALLA VILLA C., *Valori comunitari e diritto di difesa*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 77-87.

DENTAMARO B., *L'affaire Pellegrini dinanzi alla Corte di Strasburgo*, in *Dir. famiglia*, 2, 2004, p. 307-315.

DIENI E., *L'arrêt Pellegrini contre Italie de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue de droit canonique*, 50/2, 2001, p. 141-161.

DI IORIO T., *Diritto di difesa e riconoscimento dell'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 89-110.

FINOCCHIARO M., *Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare il diritto delle parti*, in *Guida al diritto*, 35, 2001, p. 98-100.

FOCARELLI C., *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contributo alla determinazione dell'ambito d'applicazione dell'art. 6*, Padova, 2001.

FOCARELLI C., *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Riv. dir. internazionale*, 4, 2001, p. 955-977.

GHERRO S., *Ancora sulla sentenza della Corte europea in data 20 luglio 2001*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 197-209.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

GHERRO S., *Note per una valutazione canonistica della sentenza pronunciata dalla Corte europea in data 20.7.2001 (Pellegrini c. Italia)*, in GHERRO S. (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova, 2003, p. 5-20.

GROSSI P., *Il diritto di difesa nella Costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 9-30.

LATTANZI F., *Diritti di difesa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 31-44.

LLOBELL J., *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, in *Jus ecclesiae*, 3, 2001, p. 871-884.

LUGATO M., *Brevi osservazioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani del 20 luglio 2001 (Pellegrini c. Italia)*, in GHERRO S. (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova, 2003, p. 203-208.

MANTUANO G., *Utilità civilistiche e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 123-152.

MELILLO L., *Il caso Pellegrini tra qualificazione internazionalistica e qualificazione concordataria: "equo processo", "giusto processo" e giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 153-170.

MOLE M., *From Rome to Bruxelles via Strasbourg, Pellegrini v. Italy and Bruxelles II*, in *International family law*, 9, 2002, p. 9-17.

MOSCHELLA M., *I diritti della difesa nella causa Pellegrini-Gigliozzi e la loro autonoma rilevanza nella decisione della Corte di Strasburgo*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 237-264.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

NASI A., *Il principio della difesa nel processo civile*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 45-53.

PAPANTI-PELLETIER P., *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e (pretesa) violazione del diritto di difesa*, in *Civitas et iustitia*, 1, 2003, p. 43-51.

PICARDI N., *Audiat et altera pars (le matrici storici-culturali del contraddittorio)*, in GHERRO S. (a cura di), *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Padova, 2003, p. 143-161.

PIRRONE P., *Il caso Pellegrini dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: efficacia in Italia di sentenze ecclesiastiche ed equo processo*, in *Riv. dir. pubblico comparato ed europeo*, 4, 2001, p. 2063-2069.

RUFFINI G., *Processo documentale in materia matrimoniale e diritto di difesa*, in *Civitas et iustitia*, 1, 2003, p. 53- 66.

SALERNO F., *Il processo matrimoniale canonico documentale e le decisioni della Corte di Strasburgo*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 265-347.

TEDESCHI M., *L'affaire Pellegrini c. Italia*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 211-214.

ZANCHINI F., *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, in *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 351-357.

ZANCHINI F., *Processo "documentale" (can. 1686) e equo processo: giurisdizione volontaria, o contenziosa? Il paradosso di una cognizione derivante da prova documentale 'incontestabile'*, in *La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, p. 171-182.

(3.12.2010)